

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4801

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PILI**

Disposizioni per la bonifica e il recupero delle aree militari comprese in siti di interesse ambientale e naturalistico e indennizzo per i soggetti interessati dalle attività ivi svolte

*Presentata il 21 dicembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Occorre una volta per tutte che lo Stato si assuma l'onere della nefasta conduzione dei poligoni militari che ha generato inquinamento, devastazione ambientale e vittime civili e militari.

In questa direzione emerge dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito un quadro spettrale di ricadute ambientali e sanitarie di una gravità inaudita che impone da una parte l'individuazione delle responsabilità anche soggettive e dall'altra l'assunzione della piena responsabilità dello Stato e la sua conseguente e obbligatoria azione risarcitoria sul piano economico, sociale e soprattutto morale.

È stato fatto un uso spregiudicato e irresponsabile di intere porzioni di territorio, a partire dalla Sardegna, oggetto delle più vituperate azioni devastatrici dello Stato in tema ambientale e sanitario.

Si sono registrati fatti che hanno drammaticamente segnato i territori con inquinamenti apparentemente impercettibili ma devastanti come quelli legati alla generazione di nanoparticelle che hanno avuto effetti inauditi sulle popolazioni.

In questo caso si è registrato reiteratamente un atteggiamento dello Stato e delle sue rappresentanze politiche e militari teso a omettere e manipolare le informazioni e le stesse analisi sul territorio.

Si vedano, per tutte, le intercettazioni ambientali della procura di Lanusei dalle quali si evince con estrema chiarezza l'ordine dato al responsabile incaricato delle indagini ambientali di omettere sostanze e luoghi di analisi.

Questioni che appartengono sia per quanto riguarda il caso di Teulada che quello del poligono del Salto di Quirra alle procure di Cagliari e di Lanusei.

All'aspetto giudiziario, che pure qui si richiama, va fatto rilevare l'obbligo dello Stato ad assumersi l'onere del risarcimento, della bonifica e del ripristino ambientale, nonché della creazione di nuove e certe opportunità alternative di sviluppo. Onere che deve essere perseguito senza sotterfugi ma con l'esplicita previsione normativa di obblighi e oneri a carico dello Stato.

Per questa ragione si propone un quadro normativo in grado di perseguire le fasi dell'auspicabile assunzione di responsabilità da parte dello Stato.

Occorre, in particolare:

vietare l'utilizzo a scopi militari e bellici di siti di importanza ambientale e naturalistica;

avviare un processo di bonifica e di riabilitazione ambientale secondo il principio « chi inquina paga », in specie quando responsabile di tale inquinamento è lo Stato;

avviare un processo di riconversione e rifunzionalizzazione economica e sociale dei territori gravati da servizi militari.

*Contrasto tra aree naturali protette e poligoni militari.*

I poligoni militari dislocati nella regione Sardegna ricadono per la maggior parte in aree protette da convenzioni internazionali, da leggi dello Stato italiano e della regione Sardegna, caratterizzate da rilevanti emergenze ambientali e naturalistiche, archeologiche, nuragiche e puniche.

All'interno di tali aree si svolgono attività vietate e in contrasto totale con le norme e le disposizioni nazionali ed europee.

Si tratta di attività che hanno generato e generano distruzione e deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, con la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali e il danneggiamento del patrimonio archeologico e storico.

Tali attività sono svolte, in concorso tra loro, dalla NATO e dall'Esercito italiano, su disposizioni del Ministero della difesa e senza alcuna tutela e controllo da parte dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché della Commissione europea. La gravità della distruzione in atto costituisce presupposto per richiedere il sequestro preventivo dell'area oggetto del disastro, l'accertamento del danno, l'individuazione dei responsabili e il risarcimento del danno materiale, economico e morale compreso il ripristino dei luoghi.

In tal senso appare del tutto disattesa l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento all'articolo 733-*bis* del codice penale (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto) che dispone: chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Risulta disatteso l'articolo 733 del codice penale (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) che dispone: chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Risulta disatteso l'articolo 734 del codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali): chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

Allo stesso modo risulta disattesa la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma.

A tale direttiva è stata data attuazione con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Il responsabile dei siti di importanza comunitaria è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione conservazione della natura.

In tali siti dichiarati protetti con provvedimenti di rango nazionale e internazionale è evidente la persistente azione di distruzione e deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e distruzione o deturpamento di bellezze naturali compiuta dalle persistenti esercitazioni militari che si svolgono all'interno dei siti protetti con danni gravissimi sia sul piano ambientale, paesaggistico e naturalistico.

In tutti i siti oggetto di esercitazioni e ricadenti in aree protette si rileva una devastazione ambientale e naturalistica senza precedenti che colpisce e ha colpito in modo permanente e spregiudicato il patrimonio ambientale e naturalistico della Sardegna e nella fattispecie siti protetti da convenzioni internazionali, norme nazionali e regionali.

Le esercitazioni militari e il conseguente rilascio di ordigni bellici con contenuti gravemente inquinanti, capaci di rilasciare ogni tipo di sostanza inquinante comprese letali nanoparticelle, hanno causato e causano gravissimi danni sia sull'ambiente marino che su quello dunale e retrodunale (inquinamento, frammentazione degli *habitat*, erosione del suolo, eccessivo calpestio, devastazione paesaggistica e naturalistica, inquinamento grave dei suoli e dell'aria).

Nella stesse aree a causa delle numerose esercitazioni militari e della presenza di rifiuti combustibili gli incendi sono persistenti e reiterati.

I poligoni permanenti utilizzati per esercitazioni terra-aria-mare affidati al Ministero della difesa sono il più evidente e persistente disastro ambientale e naturalistico europeo, nazionale e regionale.

Il caso della Sardegna è emblematico con oltre 30.000 ettari sottoposti a tali atti di devastazione ambientale, cui si sommano i 75.000 ettari delle zone di restrizione dello spazio aereo e le zone interdette alla navigazione normalmente impie-

gate per le esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare.

In questo contesto si richiama il caso della cosiddetta penisola interdetta, con una parte del poligono e dell'area a mare permanentemente interdetta anche agli stessi militari per motivi di sicurezza.

L'urgenza dell'intervento normativo che si propone si inquadra nella fattispecie penale di nuova introduzione, relativa alla distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e danneggiamento al patrimonio archeologico e storico.

Per *habitat* all'interno di un sito protetto si deve intendere qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

È stato recentemente introdotto un reato contravvenzionale per reprimere penalmente, qualora sia illecita e posta in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto (articolo 3, lettera *h*) della direttiva 2008/99/CE). L'illecito penale frutto dell'operazione di trasposizione della direttiva ricalca, pressoché integralmente, la previsione contenuta nell'atto europeo. Il legislatore delegato ha inteso, in particolare, tradurre la formula « provocare il significativo deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto » nelle due condotte descritte dall'illecito penale: *a*) la distruzione dell'*habitat*; *b*) il deterioramento dell'*habitat* che ne comprometta lo stato di conservazione. La collocazione sistematica della nuova fattispecie fra le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione tutela l'interesse dello Stato al mantenimento dello stato di conservazione di un *habitat*, ossia quello, di rilevanza costituzionale, relativo alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio italiano, che trova il parametro costituzionale

di riferimento negli articoli 9 e 117 della Costituzione il quale ultimo obbliga l'Italia ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario » e, in particolare, dalle direttive comunitarie che contribuiscono a definire l'habitat oggetto di protezione penale.

Il termine *habitat* è inteso nell'accezione di condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale.

In ecologia, la definizione di *habitat* può avere un'accezione più ampia nel biotopo, cioè un *habitat* condiviso cioè da più specie. Un bioma è, invece, l'insieme della flora e fauna che vivono in un habitat ed occupano una certa geografia.

Sotto il profilo giuridico, il legislatore delegato rinvia alle definizioni contenute nelle direttive richiamate: viene anzitutto in ausilio dell'interprete la direttiva 92/43/CEE che, all'articolo 1, dopo aver definito come « conservazione » il complesso delle misure necessarie per mantenere o ripristinare gli *habitat* naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (lettera *a*)), definisce come « stato di conservazione di un *habitat* naturale » (articolo 1, lettera *e*)), l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'*habitat* naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

La normativa che si richiama alla direttiva 92/43/CEE individua tre concetti di *habitat*: *a*) *habitat* naturali; *b*) *habitat* naturali di interesse comunitario; *c*) tipi di *habitat* naturali prioritari. Quanto alla definizione sub *a*), sono da considerarsi « *habitat* naturali » le zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Sono, invece, da considerarsi come « *habitat* naturali di interesse comunitario » gli *habitat* che, nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato:

1) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; 2) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica. Sono definiti « tipi di *habitat* naturali prioritari », i tipi di *habitat* naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato e per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui sopra; l'individuazione di tali tipologie di *habitat* è contenuta nell'allegato I alla direttiva 92/43/CEE.

Richiamando l'articolo 733-*bis* del codice penale, oltre l'*habitat* naturale, anche l'*habitat* di specie, è dunque necessario riferirsi alla definizione di « *habitat* di una specie », contenuta all'articolo 1, lettera *f*) della citata direttiva che definisce come tale l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; la relativa definizione è contenuta all'articolo 1, lettera *l*) che individua come tale « un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato ». Ciò impone, a sua volta, di individuare cosa debba intendersi per « stato di conservazione "soddisfacente" » di un *habitat* naturale.

La direttiva 92/43/CEE definisce come « soddisfacente » (articolo 1, lettera *e*)), un *habitat* quando: 1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esi-

stono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera *i*), lettera il cui contenuto è già stato analizzato a proposito della determinazione dell'oggetto materiale dell'altra fattispecie di cui all'articolo 727-bis del codice penale; l'ambito applicativo della fattispecie di reato che si intende denunciare richiama la disciplina in tema di danno ambientale (articoli 299 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006), in particolare ove si prevede (articolo 300, comma 2) che « Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: *a*) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione ».

Ai fini della configurabilità del reato in esame, dunque, può essere utile parametro normativo di riferimento, oltre il citato articolo 300 del decreto legislativo n.152 del 2006, anche la previsione contenuta nell'articolo 302, secondo cui « Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: *a*) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; *b*) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; *c*) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1 », che, come già

visto in precedenza, riproduce pedissequamente l'articolo 1, lettera *i*) della direttiva 92/43/CEE; ove, infatti, la condotta abbia determinato l'alterazione dello « stato di conservazione dell'*habitat* naturale », potrà ritenersi che vi sia stato un deterioramento che ne abbia compromesso lo stato di conservazione, tale da integrare la fattispecie penale dell'articolo 733-bis del codice penale.

Ne consegue, quindi, che ove sia provata la « distruzione » o il « deterioramento che si denuncia e abbia compromesso lo stato di conservazione » dell'*habitat* così inteso, si avrà: *a*) l'applicazione della sanzione penale (congiunta) carico del contravventore persona fisica; *b*) l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria a carico dell'Ente cui è imputabile la responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Qualora le attività descritte in premessa possono essere responsabili a ipotesi di « distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto », « distruzione e il deturpamento di bellezze naturali » e « danneggiamento al patrimonio archeologico e storico » sarebbe indispensabile che le autorità competenti dispongano l'obbligo dell'effettivo ripristino, a spese del contravventore, della precedente situazione e, in mancanza, quello di adottare le misure di parazione complementare e risarcimento in forma specifica di cui alla direttiva 2004/35/CE (articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il citato articolo 311 prevede che le misure di riparazione sono a carico degli operatori responsabili e di chiunque altro cagioni un danno ambientali con dolo o colpa.

I presupposti della responsabilità risarcitoria sono dunque assai simili a quelli che determinano la responsabilità penale per la violazione dell'articolo 733-bis del codice penale.

In questo contesto si inquadrano il tema del disastro ambientale e i termini della stessa prescrizione dei quali si cita come esempio il caso del disastro ambientale del poligono militare del salto di Quirra, sul quale le indagini della commissione parla-

mentare d'inchiesta sull'uranio impoverito hanno raccolto prove e documenti: l'ultimo devastante smaltimento di bombe, missili, munizioni di vario genere sarebbe avvenuto il 31 gennaio 2008. Si tratta di una data chiave che avrebbe dovuto portare automaticamente ad aprire il fascicolo del disastro ambientale all'interno del poligono di Quirra.

In un rapporto di bonifica di primo grado nel poligono di Perdasefogu, conservato confusamente dentro la cassaforte del poligono, verificato nell'ambito di una visita ispettiva all'interno del poligono e dei suoi archivi, è emerso che nei giorni 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 gennaio 2008 a seguito di esercitazioni si sono svolte ulteriori mega operazioni di dubbia legittimità di smaltimento di armamenti di ogni genere.

Si è trattato di esplosioni incontrollate che hanno generato nubi tossiche di centinaia di metri che si sono riversate, cariche di agenti inquinanti e nanoparticelle, direttamente sui centri abitati e nelle aree circostanti.

Il proponente di questa proposta di legge il 29 ottobre 2017 ha svolto una visita all'interno del poligono, con un approfondito sopralluogo nella zona Torri oggetto dello smaltimento illecito di bombe e missili e all'interno degli archivi del poligono. Si è trattato di una visita tesa ad individuare la data dell'ultima operazione di smaltimento illecito di bombe e missili all'interno del poligono. Tutte queste operazioni di smaltimento erano non conformi alla legge, visto che da allora quelle stesse bombe e missili si eliminano dentro le fabbriche dove vengono smontati e smaltiti in modo differenziato senza generare nessun tipo di esplosione.

Il documento relativo a tale ispezione, di cui si è chiesta l'acquisizione, individua nomi e cognomi di coloro che hanno materialmente gestito quell'operazione, a partire dal direttore dell'esercitazione il tenente Andrea Pasquarelli.

Il tipo di attività era in capo al 116° deposito di Serrenti da cui erano arrivati molti dei manufatti esplosivi distrutti e smaltiti in quei giorni.

In quel caso, che rappresenta una delle centinaia di esplosioni, si trattava di una vera e propria montagna di bombe di ogni genere: quattro bombe mk 83, 64 bombe LBR500, 7988 bombe a mano, 35 bombe MK82, 3220 metri di miccia a lenta combustione, 2029 detonatori, 1422 propagatori, 192 cariche cave D3, 458 segnalatori, 960 razzi, 720 razzi, 1345 metri di miccia detonante, 1262 kg TNT, 4891 detonatori, 679 illuminanti, 1 cartuccia foto illuminante, 50 squib, 11 safety and army, 18 igniter M69, 96 cilindri da 100 g di TNT. Da Macomer nello stesso contingente arrivarono: un booster per Mirach M261 1104 bombe a mano da esercitazione, 1224 bombe a mano SRCM da guerra, 122 detonatori a miccia.

Dal verbale risulta che nessun ordigno restò inesplosivo come sottoscritto dal direttore delle operazioni di bonifica il primo maresciallo GT Gabriele Melis sottufficiale. Nell'operazione di smaltimento furono coinvolti 20 militari in qualità di rastrellatori. Il verbale è datato 1° febbraio 2008. Si trattò di un quantitativo immenso che veniva sistemato dentro delle buche imponenti e fatto esplodere, disperdendo nell'aria colonne di nubi tossiche di centinaia di metri che si riversavano nelle aree limitrofe adagiandosi nei centri abitati.

L'area della zona Torri deve essere sottoposta ad indagine approfondita per risalire al grado di disastro ambientale generato da quel tipo di smaltimento e le ripercussioni su militari e civili. Non è una novità che le nano particelle generate da tali esplosioni generano agenti letali per la vita umana e animale. La zona Torri, all'interno del Poligono, è una vera e propria distesa lunare dove non cresce più niente ed è stata interdetta dagli organi militari: niente può essere prelevato e nessuno può accedere. Si registra un quadro disastroso con carcasse di missili deformate dalle temperature elevatissime generate dalle mega esplosioni, con fusioni di materiali che si rinvenivano ancora nella superficie del terreno, nonostante tutto sia stato coperto e interrato. Si sono generate temperature elevatissime in grado di modificare sia sul piano chimico che fisico ogni tipo di ma-

nufatto, determinando nubi tossiche devastanti per la salute dei militari e dei civili. Non si può lasciare niente di intentato per individuare i responsabili di chi ha considerato e trattato la Sardegna come una « mega discarica » incurante della salute umana e non solo.

È indispensabile che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca parte civile nei vari procedimenti in corso contro i responsabili di tale nefasto uso dei poligoni militari.

#### *Procedure di bonifica e riabilitazione ambientale*

Il dettato normativo proposto prevede tempi certi, responsabilità definite e risorse stanziare per intervenire nell'ambito della bonifica e della riabilitazione ambientale.

I tempi per la bonifica dei siti oggetto di intervento sono dettati dalla predisposizione di un piano di bonifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i lavori devono avere inizio nei successivi sei mesi e concludersi entro i successivi 3 anni.

La proposta di legge individua anche nel Presidente della regione, competente territorialmente, il commissario governativo stra-

ordinario con delega totale sulle procedure e il controllo delle attività di bonifica anche con l'ausilio degli enti preposti.

#### *Piano di sviluppo alternativo*

Al commissario è affidato il compito di predisporre un piano di sviluppo alternativo delle aree gravate da servitù militari al fine di garantire il pieno mantenimento dei livelli occupazionali che il suo incremento.

In tal senso oltre al piano di sviluppo sono previste azioni formative e addestrative che contemplino il mantenimento in sede del personale civile e militare residente al fine di una rifunzionalizzazione operativa sia sul piano della protezione civile che della stessa sicurezza dei cittadini alla luce anche delle nuove emergenze sul piano del contrasto al terrorismo.

#### *Riduzione delle spese belliche*

La proposta di legge prevede lo stanziamento di adeguate risorse provenienti dai capitoli di bilancio relativi all'acquisto di materiale bellico. Oneri sempre maggiori e sempre meno rispondenti alle logiche di sicurezza del Paese. In tal senso l'obiettivo è quello di garantire una razionale, condivisa e concreta alternativa di sviluppo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Nelle aree oggetto delle misure di conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e soggette a vincoli di natura paesaggistica e naturalistica di livello regionale, nazionale ed europeo sono vietate attività bellico-esercitative a fuoco di ogni genere, comprese quelle effettuate con munizioni a salve.

### ART. 2.

1. Le aree di cui all'articolo 1 e nelle quali si sia svolta attività bellico-esercitativa a fuoco di ogni genere devono essere sottoposte a bonifica integrale con il pieno ripristino dello stato dei luoghi.

2. Gli obblighi di bonifica delle aree di cui al comma 1 sono posti integralmente a carico dei proprietari delle aree o dei concessionari qualora le aree siano concesse dallo Stato o da altro soggetto pubblico.

3. I lavori di bonifica di cui al presente articolo devono essere avviati entro sei mesi dall'approvazione del piano di bonifica e di ripristino ambientale di cui all'articolo 3.

### ART. 3.

1. Il piano di bonifica e di ripristino ambientale delle aree di cui all'articolo 1 corredato di un dettagliato piano di intervento, di un cronoprogramma della durata di tre anni dall'inizio dei lavori e di un piano finanziario con adeguate coperture, deve essere predisposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto all'approvazione degli organismi nazionali e regionali competenti.

### ART. 4.

1. Le aree militari ricadenti nel territorio nazionale, nelle quali si svolgono belli-



co- esercitative a fuoco di ogni genere, sono classificate, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, siti di interesse nazionale (SIN) e sono sottoposte agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale previsti dalla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. L'articolo 241-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

#### ART. 5.

1. Il presidente della regione o un suo delegato, è nominato commissario straordinario del Governo ai fini dell'approvazione dei piani di bonifica e di ripristino ambientale previsti dalla presente legge, nonché della verifica della loro corretta e puntuale attuazione.

2. Il presidente della regione, commissario straordinario del Governo, è altresì competente ai fini del controllo degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei SIN.

3. Il presidente della regione, commissario straordinario del Governo, si avvale degli enti regionali e statali competenti per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente articolo.

#### ART. 6.

1. Il presidente della regione d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, predispone un Piano di riconversione produttiva delle aree militari dismesse, bonificate e riconvertite sul piano ambientale e naturalistico, di seguito denominato « piano di riconversione ».

2. Il piano di riconversione deve garantire e incrementare in modo consistente i livelli occupazionali attraverso la realizzazione di infrastrutture e la valorizzazione

ambientale, produttiva, agricola e turistica delle aree e delle strutture militari dismesse.

3. Nel piano di riconversione possono essere previste, d'intesa con i Ministri di cui al comma 1, attività formative per i militari e per i civili in materia di protezione civile, di sicurezza in caso di eventi eccezionali e straordinari.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere garantita la dislocazione nella regione di tutto il personale residente e funzionalmente legato all'attività militare dismessa.

#### ART. 7.

1. Alle amministrazioni comunali nelle quali ricadono le aree militari dismesse di cui all'articolo 6 e alle amministrazioni comunali confinanti è garantito un risarcimento annuale fino al pieno raggiungimento degli obiettivi del piano di riconversione.

2. Il Ministero della difesa garantisce un risarcimento annuale alle categorie produttive penalizzate dalla dismissione delle aree militari fino al pieno raggiungimento degli obiettivi del piano di riconversione.

#### ART. 8.

1. Al fine dell'attuazione dei piani di bonifica e di ripristino ambientale previsti dalla presente legge sono stanziati 100 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019 e 200 milioni di euro per il 2020.

2. Al fine di garantire i risarcimenti di cui all'articolo 7 sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020.

3. Al fine di garantire la piena attuazione del piano di riconversione sono stanziati 50 milioni di euro per il 2018, 150 milioni di euro per il 2019 e 250 milioni di euro per il 2020.

PAGINA BIANCA



\*17PDL0061380\*